



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MONGIARDO	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GUIDI	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MACALUSO	ENRICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 7977/10 depositato il 27/10/2010
- avverso la sentenza n° 100/21/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

JACOPUCCI AVV. CLAUDIA
DR. SILVIA FIORANI

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCB010403611 IVA+IRPEF+IRAP 2003

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 7977/10

UDIENZA DEL

16/12/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

55/22/12

PRONUNCIATA IL:

16/12/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27/02/12

Il Segretario

[Signature]

In data 17.6.2009 la sig.ra [REDACTED] esercente attività di lavoratore autonomo, depositava ricorso avverso l'avviso d'accertamento col quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 1, rettificava l'imponibile dichiarato ai fini IRPEF ed IRAP per l'anno 2003 in € 3.450 elevandolo ad € 435.414,49. Tale differenza scaturiva da elementi presenti nel Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria quali l'acquisto di fabbricati per un importo di € 1.240.000 e di una [REDACTED] per l'importo di € 51.500. Dal conseguente esame di 4 conti correnti bancari, inoltre, emergeva un giro d'affari per un ammontare complessivo di € 1.451.381,64 sul quale l'Ufficio presumeva una redditività pari al 30%. Ai fini Iva, invece, veniva presunta un'imposta evasa sui versamenti non giustificati che ammontavano ad € 755.685,59.

Le sanzioni venivano applicate ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 472/1997 nella misura minima e con l'applicazione del cumulo giuridico.

Col ricorso veniva chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, eccependo l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio, avendo la contribuente documentato, sia le proprie entrate, dovute al rientro di capitali posseduti all'estero (scudo fiscale), sia i movimenti bancari, riferibili ad operazioni estranee alla determinazione del proprio reddito. Secondo la ricorrente sarebbe stata soddisfatto in questo modo l'onere della prova incombente su di lei.

Si costituiva l'Ufficio sostenendo la validità dei presupposti rilevati e la correttezza del metodo utilizzato e della percentuale di ricarico applicata. Chiedeva, quindi, la conferma dell'avviso d'accertamento.



La contribuente, infine, chiedeva la sospensione della cartella esattoriale nel frattempo emessa.

In data 8.2.2010 la CT Provinciale di Roma, con sentenza n. 100/21/10, accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il reddito d'impresa ad € 161.830,35, ritenendo la documentazione fornita dalla ricorrente incompleta, in quanto riferibile al solo importo di € 273.583,54. Veniva, infine, annullata la cartella esattoriale e compensate le spese di giudizio.

In data 27.11.2010 la contribuente presentava appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento dell'avviso d'accertamento a suo tempo impugnato. Il rimpatrio delle attività finanziarie, sotto lo scudo fiscale, infatti, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera a, del D.L. 350/2001, sarebbe preclusivo di ogni attività di accertamento nei confronti dei soggetti beneficiari del provvedimento. Veniva, poi, lamentata sia la mancata presa in considerazione della copiosa documentazione presentata, sia la mancanza di una decisione ai fini Iva. Venivano, infine, illustrate le conseguenze negative di tale decisione, concernenti la cartella esattoriale.*

In data 21.12.2010 l'Ufficio si costituiva in giudizio, presentando appello incidentale. La sentenza impugnata, infatti, sarebbe fondata sull'erroneo presupposto di un accertamento sintetico induttivo, mentre lo stesso è scaturito dall'approfondito esame di 4 conti correnti. Veniva poi sottolineata la lacunosità della documentazione presentata dalla ricorrente che non avrebbe provato la data del rientro. mentre dimostrerebbe che il rientro sarebbe avvenuto in altra Banca, rispetto a quelle prese in esame.



Motivi della decisione

La sentenza impugnata va riformulata, essendo, secondo questa Commissione, da annullare l'avviso d'accertamento di cui trattasi. Va conseguentemente accolto l'appello del contribuente, mentre va respinto quello incidentale dell'Ufficio.

L'avviso d'accertamento di cui trattasi, infatti, come riportato anche nell'avviso stesso, trae origine da presupposti ben precisi e specificati, costituiti dalla sproporzione tra quanto dichiarato e l'acquisto da parte della contribuente di fabbricati per un importo di € 1.240.000 e di una ██████████ per l'importo di € 51.500.

Per ammissione dello stesso Ufficio, la contribuente aveva chiarito tale incongruenza, informando di aver usufruito dello "scudo fiscale", rimpatriando insieme col marito attività finanziarie, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 350/2001, per importi superiori a quelli impiegati per i sopra descritti acquisti.

Poiché, secondo l'art. 14, comma 1, lettera a) del D.L. 350/2001, invocato dal contribuente, il rimpatrio delle attività finanziarie effettuato ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta ancora da scadere alla data d'entrata in vigore del decreto stesso, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme costituite all'estero e oggetto di rimpatrio, l'indagine avrebbe dovuto essere conclusa.

Chiarite da parte del contribuente le premesse, secondo questa Commissione, sarebbero venuti meno i presupposti per procedere ad ulteriori verifiche sugli estratti conto bancari e per il ricorso al metodo induttivo e all'utilizzo delle conseguenti presunzioni legali, di cui agli



articoli espressamente citati nell'avviso d'accertamento stesso. Le indagini, pertanto, andavano concluse a questo punto.

In altri termini, per proseguire nelle indagini, era necessario che vi fossero dei presupposti, ben individuati dalle vigenti norme, che nella fattispecie non esistevano più, in quanto precedentemente chiariti.

Va peraltro osservato che anche la seconda "fase" delle indagini, priva dei presupposti legali, è stata negativamente influenzata dagli importi rimpatriati, per cui, come la stessa sentenza impugnata indirettamente dimostra, non è possibile analiticamente distinguere, tra gli importi risultanti dagli estratti conto esaminati dall'Ufficio, quelli derivanti da rimpatri, da quelli versati ed utilizzati per motivi estranei all'attività della contribuente, da quelli che secondo l'Ufficio interesserebbero l'attività svolta. Anche da tale punto di vista l'operato dell'Ufficio è lacunoso e non merita accoglimento.

La Commissione, infine, ritiene che vi siano le condizioni per compensare le spese di giudizio.


La Commissione

PQM

Accoglie l'appello del contribuente come da motivazione.
Rigetta appello Ufficio. Spese compensate.

Così deciso in Camera di consiglio il 16 dicembre 2011.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

